



LINEE GUIDA

PER LA RIPARTENZA
TRA OBBLIGHI DI LEGGE E BUONE PRASSI

Indice

1.	STEP 1: IL PROTOCOLLO DEL 24 APRILE 2020 - LE COSE DA SAPERE PRELIMINARMENTE IN VISTA DELLA RIAPERTURA	pag. 3
1.1	INFORMAZIONE AI DIPENDENTI	pag. 3
1.2	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	pag. 4
1.2.1	DPI IN DOTAZIONE	pag. 4
1.3	INGRESSO DEI DIPENDENTI IN AZIENDA	pag. 5
1.4	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	pag. 6
1.5	PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	pag. 7
1.6	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	pag. 9
1.7	GESTIONE SPAZI COMUNI	pag. 9
1.8	GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA	pag. 10
2.	STEP 2: LE COSE DA FARE. LA STRATEGIA PER LA RIAPERTURA	pag. 11
2.1	INFORMAZIONE AI DIPENDENTI E AI CLIENTI CON ESPOSIZIONE DI CARTELLI	pag. 11
2.2	COMPORTEMENTO FUORI DAL NEGOZIO DI MODA	pag. 11
2.3	COMPORTEMENTO DENTRO AL NEGOZIO DI MODA	pag. 11
2.3.1	LE MASCHERINE	pag. 11
2.3.2	I DISPENSER	pag. 12
2.4	LA PULIZIA NEL NEGOZIO DI MODA	pag. 12
2.5	LA PROVA DEI VESTITI E DELLE CALZATURE	pag. 12
2.6	GESTIONE DEI PRODOTTI PROVATI	pag. 12
2.7	GESTIONE DEI PRODOTTI RESI	pag. 13
2.8	GUANTI MONOUSO A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI	pag. 13
	CARTELLONISTICA UTILE	pag. 14
	CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO	pag. 20
	CHECK LIST DI SINTESI EX DPCM 17 MAGGIO 2020 (da integrare/modificare in base ai provvedimenti regionali di riferimento)	pag. 33
	RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI COMMERCIALI – CIRCOLARE INAIL N. 22 DEL 20 MAGGIO 2020	pag. 35

FASE 2: LINEE GUIDA TRA OBBLIGHI DI LEGGE E BUONE PRASSI

Il presente documento è uno **STRUMENTO DI SUPPORTO ALLE IMPRESE DEL SETTORE MODA** con l'obiettivo di dare **CONSIGLI PRATICI** per lavorare in sicurezza e tutelare la salute dei collaboratori e dei clienti nella straordinaria emergenza da COVID-19. In linea con le raccomandazioni di mantenere quanto più uniforme a livello nazionale le previsioni stabilite nel Protocollo del 24 aprile 2020, il campo di applicazione è quello dei NEGOZI DI MODA e tiene conto dei seguenti documenti:

- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020** “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (**per sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020**), pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione **INAIL** aprile 2020 in cui il Commercio al dettaglio del settore Moda viene inserito in una classe di rischio “MEDIO – BASSO”;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”;
- **DPCM 17 maggio 2020** ed in particolare:
 - Allegato 10: **Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020**
 - Allegato 11: **Misure per gli esercizi commerciali**
 - Allegato 12: **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali**
 - Allegato 16: **Misure igienico-sanitarie**
 - Allegato 17: **Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.**
- Circolare del Ministero della Salute n. 5.443 del 22 febbraio 2020

Il presente documento sarà **AGGIORNATO** costantemente sulla base delle informazioni disponibili e delle disposizioni vigenti in materia e sarà soggetto a revisione periodica anche sulla base delle esperienze maturate in fase di applicazione.

1. STEP 1: IL PROTOCOLLO DEL 24 APRILE 2020 - LE COSE DA SAPERE PRELIMINARMENTE IN VISTA DELLA RIAPERTURA

(Principali evidenze del Protocollo sottoscritto da Confcommercio con le Organizzazioni Sindacali il 24 aprile 2020)

Si premette che è obbligatorio il rispetto delle misure di sicurezza che garantiscono la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e la salubrità dell'ambiente di lavoro. La mancata attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" e la conseguente mancanza di assicurazione del mantenimento di adeguati livelli di protezione determinano la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

1. INFORMAZIONE AI DIPENDENTI

CONSEGNARE A LAVORATORI OPPURE ESPORRE NEI LOCALI, **DEPLIANT INFORMATIVI** FACILMENTE LEGGIBILI SU:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare **sul corretto utilizzo dei DPI** per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

1.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di **igiene e dei dispositivi di protezione individuale** è fondamentale;
- All'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i **DPI idonei**. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

1.2.1 DPI IN DOTAZIONE

- **MASCHERINE**, per il contenimento dell'emissione di droplet (saliva nebulizzata) a seconda della tipologia di utilizzo (mascherine filtranti, chirurgiche, per l'attività di vendita e nei locali; FFP1, e FFP2 e FFP3 in caso di pulizia straordinaria);
- **DETERGENTI E SOLUZIONI DISINFETTANTI/ANTISETTICI**;
- **GUANTI IN LATTICE, IN VINILE E IN NITRILE** (per le pulizie);
- **TUTE E CAMICI MONOUSO (eventuali)**, in caso di personale che effettua sanificazione straordinaria;
- **DISPOSITIVI PER PROTEZIONE OCULARE** e VISIERE (**eventuali**), in caso di personale che effettua sanificazione straordinaria;
- **CALZARI E/O SOVRASCARPE (eventuali)** in caso di personale che effettua sanificazione straordinaria;
- **CUFFIE E/O COPRICAPI (eventuali)** in caso di personale che effettua sanificazione straordinaria;
- **DISPOSITIVI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA (eventuali)**;
- **SCHERMI PARAFIATI (eventuali)**.

Si ricorda, in proposito, che è previsto un **contributo statale sotto forma di credito d'imposta del 50% dei costi sostenuti nel 2020 per gli acquisti relativi alla sanificazione degli ambienti di lavoro fino a un importo di 20mila euro**. Oltre alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, **l'art. 30 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ("Decreto Liquidità")** ha incluso le spese sostenute per i detersivi per le mani, i disinfettanti e i dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari). È altresì oggetto di contributo anche l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

L'Agenzia per lo Sviluppo "**Invitalia**", in attuazione dell'**art. 43, comma 1, del D.L. "Cura Italia" del 17 marzo 2020, n. 18** ("Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari"), ha promosso un **bando da 50 milioni di euro** per le spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Le imprese interessate dovranno inviare la prenotazione del rimborso **dall'11 al 18 maggio 2020**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia.

Il rimborso concesso, nei limiti delle risorse disponibili (quindi sarà importante l'ordine cronologico della presentazione delle domande), è pari al 100% delle spese ammissibili (non sono ammissibili imposte e tasse, ivi compresa l'IVA).

L'importo **massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto** dell'impresa richiedente e **fino a 150.000 euro per impresa**.

Sono, inoltre, in previsione bandi di finanziamento da parte delle Regioni e delle Camere di Commercio per sostenere le imprese in questo difficile momento.

1.3 INGRESSO DEI DIPENDENTI IN AZIENDA

- Si favoriscono **ORARI DI INGRESSO/USCITA** scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- **DOVE È POSSIBILE**, occorre dedicare una **PORTA DI ENTRATA E UNA PORTA DI USCITA DA QUESTI LOCALI** e garantire **la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni**;
- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro **POTRÀ** essere sottoposto al controllo della **TEMPERATURA CORPOREA**. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni prescritte - saranno momentaneamente **isolate** e **fornite di mascherine** non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno **contattare** nel più breve tempo possibile il **proprio medico curante** e seguire le sue indicazioni;
- Il datore di lavoro **INFORMA PREVENTIVAMENTE IL PERSONALE e CHI INTENDE FARE INGRESSO IN AZIENDA, della PRECLUSIONE DELL'ACCESSO a chi, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS**. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i);
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione

avente ad oggetto la **certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone** secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

1.4 MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni **INDIVIDUARE PROCEDURE DI INGRESSO, TRANSITO e USCITA**, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- Se possibile, gli **AUTISTI DEI MEZZI DI TRASPORTO** devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di **CARICO E SCARICO**, il trasportatore dovrà attenersi alla **RIGOROSA DISTANZA DI UN METRO** (salvo diverse prescrizioni regionali);
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno **individuare/installare servizi igienici dedicati, PREVEDERE IL DIVIETO DI UTILIZZO DI QUELLI DEL PERSONALE DIPENDENTE E GARANTIRE UNA ADEGUATA PULIZIA GIORNALIERA**;
- Va **RIDOTTO, PER QUANTO POSSIBILE, L'ACCESSO AI VISITATORI**; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (**impresa di pulizie, manutenzione...**), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali;
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

1.5 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- L'azienda assicura la **PULIZIA GIORNALIERA E LA SANIFICAZIONE PERIODICA** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla **pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione**;
- occorre garantire **LA PULIZIA A FINE TURNO e la SANIFICAZIONE PERIODICA DI TASTIERE, SCHERMI TOUCH, MOUSE** con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- **l'azienda**, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, **PUÒ ORGANIZZARE INTERVENTI PARTICOLARI/PERIODICI DI PULIZIA RICORRENDO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**;
- **NELLE AREE GEOGRAFICHE A MAGGIORE ENDEMI**A o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, **in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una SANIFICAZIONE STRAORDINARIA degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni**, ai sensi della **circolare 5443 del 22 febbraio 2020**.

Premesso che le attività di pulizia e igiene sono normali pulizie con alcol e cloro secondo le indicazioni del Ministero della Salute, le attività di sanificazione che richiedono particolare attenzione si devono seguire obbligatoriamente nel caso di manifesta contaminazione così come previsto nel Protocollo, secondo le prescrizioni di cui alla **Circolare 5.443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute**, secondo la quale:

1. Per la **SANIFICAZIONE**, si seguono le regole per la **PULIZIA IN AMBIENTI NON SANITARI con PERSONALE che INDOSSI, DURANTE TUTTE LE FASI DI PULIZIA, DPI** (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, PROTEZIONE FACCIALE, GUANTI MONOUSO, CAMICE MONOUSO IMPERMEABILE A MANICHE LUNGHE), utilizzando **DETERGENTI PER LA NORMALE PULIZIA DEL NEGOZIO E DELLE SUPERFICI ESPOSTE** (con particolare attenzione a camerini, maniglie delle porte, cassa, vetrine, servizi igienici, ecc...) e **successivamente, assicurando la VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI**, e prevedendo un SECONDO PASSAGGIO con i seguenti **DISINFETTANTI CONTENENTI**:

- **IPOCLORITO DI SODIO (0,1%)**: soluzione tra acqua e candeggina allo 0,1% che significa, ad esempio, che - per un litro di prodotto - servono 10 ml di candeggina e 990 ml di acqua.

OPPURE

- **ETANOLO al 70%** serve combinare 70 parti di alcol etilico e 30 di detergente neutro, per un litro.

In presenza di tende e altri materiali di tessuto d'arredamento queste devono essere sottoposte a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

2. Per le attività di **PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE**, queste devono avvenire con frequenza **almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura**. Devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedute, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti, ecc...). È necessario l'utilizzo di panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% (serve combinare 75 parti di alcol etilico e 25 di detergente neutro per un litro) e una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di ipoclorito di sodio attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.

In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune, l'azienda può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

È consigliabile lasciare traccia della sanificazione quotidiana attraverso un'autocertificazione su fogli cartacei o in formato Excel, in cui, oltre a descrivere i prodotti utilizzati, si dichiara di aver provveduto alla pulizia e alla igienizzazione nei propri locali e con quali modalità (personalmente o tramite terzi).

3. Adeguata **aereazione naturale e ricambio d'aria. Pulizia filtri aria condizionata.**

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità:

- gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere **tenuti accesi e in buono stato di funzionamento**. Vanno tenuti sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO₂).
- Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) **eliminare totalmente il ricircolo dell'aria**.
- **Pulire regolarmente i filtri** e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento ed **eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente**.
- **Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione** dell'aria dei condizionatori con un **panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%**.

Occorrerà una autocertificazione che tutto il materiale previsto per la pulizia e la sanificazione è presente in negozio.

Si ricorda che in base all'art. 62 del D. Lgs. 81/08, si considerano ambienti di lavoro "Tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile, anche saltuariamente, al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". Pertanto, anche i **MAGAZZINI** vanno considerati ambienti di lavoro e dovranno essere oggetto di regolare pulizia e sanificazione.

1.6 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che **le persone presenti in azienda ADOTTINO TUTTE LE PRECAUZIONI IGIENICHE, in particolare per le MANI**;
- l'azienda mette a disposizione **IDONEI MEZZI DETERGENTI PER LE MANI**
- è raccomandata la **FREQUENTE PULIZIA DELLE MANI CON ACQUA E SAPONE**;
- I **detergenti per le mani** di cui sopra devono essere **accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici DISPENSER collocati in punti facilmente** individuabili.

1.7 GESTIONE SPAZI COMUNI

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una **ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e**

con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

- occorre provvedere alla **organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi** per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la **sanificazione periodica e la pulizia giornaliera**, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

1.8 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi **febbre e sintomi di infezione respiratoria** quali la **tosse**, lo deve **dichiarare immediatamente** all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo **ISOLAMENTO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ SANITARIA** e a quello degli **altri presenti dai locali; l'azienda** procede immediatamente **ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza** per il **COVID-19** forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli **eventuali "contatti stretti"** di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e **OPPORTUNE MISURE DI QUARANTENA**. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

2. STEP 2: LA STRATEGIA PER LA RIAPERTURA

(da verificare ed eventualmente adattare in base alle singole disposizioni regionali)

2.1 INFORMAZIONE AI DIPENDENTI E AI CLIENTI CON ESPOSIZIONE DI CARTELLI

2. **distanziamento almeno di un metro dei clienti in attesa di entrata ed all'interno del negozio** (salvo diverse prescrizioni regionali);
3. **lavarsi spesso le mani;**
4. **evitare il contatto ravvicinato;**
5. **evitare abbracci e strette di mano;**
6. **coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
7. **praticare l'igiene respiratoria in caso di starnuto o tosse con fazzoletto usa e getta;**
8. **evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;**
9. **non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
10. non prendere **farmaci antivirali e antibiotici**, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

2.2 COMPORTAMENTO FUORI DAL NEGOZIO DI MODA

DISTANZIAMENTO SOCIALE di almeno **un metro tra i clienti in attesa di**

- **entrata** (salvo diverse prescrizioni regionali);

INFORMAZIONI in VETRINA.

2.3 COMPORTAMENTO DENTRO AL NEGOZIO DI MODA

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE almeno di un metro (salvo diverse prescrizioni regionali) in tutte le attività e le loro fasi

- **Accessi regolamentati e scaglionati** secondo le seguenti modalità (**SOLO RACCOMANDAZIONE**) :
 - attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - a) per locali **fino a quaranta metri quadrati** può accedere una **persona**
 - b) **alla volta**, oltre a un massimo di **due operatori**;
 - c) per locali di dimensioni **superiori a quaranta metri quadrati** di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato **in funzione degli spazi disponibili**, differenziando, **ove possibile**, i percorsi di entrata e di uscita.

2.3.1 LE MASCHERINE

Utilizzo di MASCHERINE nei negozi sia da parte degli ADDETTI ALLA VENDITA sia da parte dei CLIENTI anche e con particolare attenzione nei momenti di prova dei prodotti

2.3.2 I DISPENSER

Ampia disponibilità e accessibilità a **sistemi per la disinfezione delle mani con DISTRIBUTORI DI GEL ALCOLICI CON UNA CONCENTRAZIONE DI ALCOL AL 70%**. In particolare, all'**ingresso, vicino ai camerini, nei pressi dei banconi**, accanto a **casce e sistemi di pagamento, tastiere, schermi touch**.

2.4 LA PULIZIA NEI NEGOZI DI MODA

Pulizia e igiene ambientale con frequenza **almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura** utilizzando **DETERGENTI PER LA NORMALE PULIZIA DEL NEGOZIO E DELLE SUPERFICI ESPOSTE** (con particolare attenzione a camerini, maniglie delle porte, cassa, vetrine, servizi igienici, touch screen, ecc...) e, **assicurando la VENTILAZIONE DEGLI AMBIENTI**, e **successivamente** per la **SANIFICAZIONE** prevedendo un **SECONDO PASSAGGIO** con i seguenti **DISINFETTANTI** CONTENENTI:

- **IPOCLORITO DI SODIO (0,1%)**: soluzione tra acqua e candeggina allo 0,1% che significa, ad esempio, che - per un litro di prodotto - servono 10 ml di candeggina e 990 ml di acqua.
OPPURE
- **ETANOLO al 75%**: ad esempio, per un litro, serve combinare 75 parti di alcol etilico e 25 di detergente neutro.

2.5 LA PROVA DEI VESTITI E DELLE CALZATURE

La **prova dei vestiti e delle calzature**, sulla scorta di quanto sta avvenendo per la vendita di abbigliamento e calzature per bambini (ex allegato 1 DPCM 10 aprile 2020) non è regolamentata ed è gestita **secondo le buone prassi di ogni singolo negozio**, assicurandosi comunque che il cliente si lavi preventivamente **le mani con la sostanza idroalcolica disinfettante e indossi la mascherina durante la prova dei prodotti**.

L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

2.6 GESTIONE DEI PRODOTTI PROVATI

Non esiste evidenza scientifica della permanenza del virus sugli indumenti, altrimenti il Ministero della Salute l'avrebbe prontamente segnalato alla cittadinanza per le dovute attenzioni negli spostamenti e per entrare ed uscire di casa e, non ultimo, nelle "MISURE IGIENICO SANITARIE" dell'Allegato 4 e nelle "MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI" dell'Allegato 5 dei DPCM 10 aprile e 26 aprile 2020, anche in considerazione dell'ammissione all'apertura dal 14 aprile

delle attività del “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” (allegato 1).

Vista l'assenza di una evidenza scientifica di risoluzione dell'eventuale disagio e di obblighi di legge, la sanificazione dei prodotti di moda può essere eventualmente gestita secondo **le buone prassi di ogni singolo negozio** anche per attivare leve di marketing che tengano però conto anche dell'impatto che possono avere alcuni strumenti/dispositivi adottati sulle diverse tipologie di tessuto, composizioni fibrose, filati, materie plastiche, collanti, cuoio e pelli fino alle componenti di metallo di zip, clip e bottoni.

2.7 GESTIONE DEI PRODOTTI RESI

Non esiste evidenza scientifica della permanenza del virus sugli indumenti altrimenti il Ministero della Salute l'avrebbe prontamente segnalato alla cittadinanza per le dovute attenzioni negli spostamenti e per entrare ed uscire di casa e, non ultimo, nelle “MISURE IGIENICO SANITARIE” dell'Allegato 4 e nelle “MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI” dell'Allegato 16 del DPCM 17 Maggio 2020, anche in considerazione dell'ammissione all'apertura dal 14 aprile delle attività del “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” (ex. allegato 1).

Vista l'assenza di una evidenza scientifica di risoluzione dell'eventuale disagio e di obblighi di legge, la gestione dei resi dei prodotti di moda può essere eventualmente gestita secondo **le buone prassi di ogni singolo negozio** anche per attivare leve di marketing che tengano però conto anche dell'impatto che possono avere alcuni strumenti/dispositivi adottati sulle diverse tipologie di tessuto, composizioni fibrose, filati, materie plastiche, collanti, cuoio e pelli fino alle componenti di metallo di zip, clip e bottoni.

2.8 GUANTI MONOUSO A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI


Le "**Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative**" approvate il 15 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno previsto che in caso di VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, **dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.** Questa disposizione va valutata sempre in relazione anche agli specifici provvedimenti regionali.

CARTELLONISTICA UTILE

#RESISTIAMOINSIEME

ACQUISTI IN SICUREZZA

LE REGOLE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI



DISTANZA

Assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza in tutte le attività



PULIZIA

Garantire l'igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno



ARIA

Mantenere adeguata areazione naturale e ricambio d'aria



MANI

Mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani



MASCHERINE

Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento minimo



GUANTI

Usare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, in particolare in caso di alimenti e bevande



ACCESSI

Regolamentare gli accessi in base alle dimensioni del locale e, ove necessario, ampliando le fasce orarie



INFORMAZIONI

Dare adeguata comunicazione alla clientela per garantire il distanziamento durante l'attesa



Ministero della Salute



www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

MANTENERE LA DISTANZA DI 1MT TRA UNA PERSONA E L'ALTRA



**INGRESSO PERMESSO
AD UN MASSIMO DI _____ PERSONE
PER VOLTA**



**NON È
MALEDUCAZIONE
MA BUON SENSO**

CORRIERI



- NON POTRANNO ENTRARE NELL'EDIFICIO MA DOVRANNO RIMANERE ALL'APERTO
- DOVRANNO SUONARE E ATTENDERE L'ARRIVO DEL PERSONALE DI _____
- DOVRANNO MANTENERE LA DISTANZA DI 1MT DAL PERSONALE DI _____
- DOVRANNO ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI PER LA MODALITÀ DI FIRMA DELLA BOLLA



Soluzioni **ADOTTATE** in questo **NEGOZIO**

TIMBRO AZIENDA A GARANZIA DELLE PRESCRIZIONI SEGUITE SECONDO ALLEGATI 10-11 12-16 del DPCM 17 maggio 2020

IN QUESTO NEGOZIO SI TROVERANNO:

- INFORMAZIONI SU MISURE DI PREVENZIONE E DISTANZIAMENTO CLIENTI
- PULIZIA E DISINFEZIONE QUOTIDIANA DELLE AREE COMUNI, ALMENO DUE VOLTE GIORNO
- CAMERINI IGIENIZZATI E PRODOTTI PROVATI E RESI IN SICUREZZA
- ADEGUATA AERAZIONE NATURALE E RICAMBIO D'ARIA. PULIZIA FILTRI ARIA CONDIZIONATA. NO RICIRCOLO D'ARIA
- AMPIA ACCESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DI SOLUZIONI IDRO-ALCOLICHE E GUANTI
- ADDETTI PREPARATI, SANI E DOTATI DI MASCHERINE CON UTILIZZO DI SOLUZIONI IDRO-ALCOLICHE PRIMA E DOPO OGNI SERVIZIO



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



Attenzioni del **CLIENTE** che entra in negozio

TIMBRO AZIENDA A GARANZIA DELLE PRESCRIZIONI SEGUITE SECONDO ALLEGATI 10-11 12-16 del DPCM 17 maggio 2020

IN QUESTO NEGOZIO IL CLIENTE DEVE:

- SEGUIRE LE MISURE IGIENICO SANITARIE RACCOMANDATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE
- INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI
- UTILIZZARE LE SOLUZIONI IDROALCOLICHE PRESENTI IN STORE
- RISPETTARE LE DISTANZE DAGLI ALTRI CLIENTI IN CODA PER ACCEDERE AL NEGOZIO
- RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO UN METRO DAGLI ADDETTI ALLA VENDITA E/O DA ALTRI CLIENTI
- EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO
- SOSTARE ALL'INTERNO DEI LOCALI SOLO PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'ACQUISTO DI BENI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ALCOLICA



EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO



NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI



EVITA LUOGHI
AFFOLLATI



ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS

EVITA LE STRETTE DI
MANO E GLI ABBRACCI
FINO A QUANDO QUESTA
EMERGENZA SARÀ FINITA



COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO
QUANDO STARNUTISCI O
TOSSISCI. ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO



SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Come lavare le tue mani?

Per prevenire le infezioni bastano 60 secondi



Ministero della Salute

www.salute.gov.it

Lavati spesso le mani
con acqua e sapone
o con gel a base alcolica



*Wash your hands frequently
with water and soap
or with an alcohol-based gel*

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO

Questo strumento finale favorisce l'AUTOVALUTAZIONE del Datore di Lavoro nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta nel **dettaglio moda**, sulla scorta delle prescrizioni contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 Marzo 2020, integrato il 24 Aprile 2020, sottoscritto dalla Confcommercio con le Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute.

STEP 1: INFORMAZIONE

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 il Datore di Lavoro ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri in Azienda, valutata anche l'eterogeneità linguistica degli stessi, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi, attraverso:

- Le prescrizioni del Ministero della Salute e ISS
- consegnando la comunicazione a mano a ciascun lavoratore
- inviando una mail a ciascun lavoratore
- attraverso una comunicazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente, del RSPP
- affiggendo tali indicazioni all'interno del luogo di lavoro (specificare dove: _____).

In particolare, le informazioni hanno riguardato:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al Virus SARS- CoV-2 nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di

Lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- l'obbligo nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112;
- fornendo una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio;

STEP 2: MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea o ad autocertificazione di non aver febbre o sintomi influenzali da COVID-19. Se tale temperatura è superiore ai 37,5°, al lavoratore non è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Tale lavoratore è momentaneamente isolato e fornito di mascherina; lo stesso non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede/Aziendali; lo stesso provvede a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in Azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva) ed i (previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva);
- il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente il perso-

nale che l'ingresso in Azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza;

- il Datore di Lavoro fornirà la massima collaborazione qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'Autorità Sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori

STEP 3: MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Il Datore di Lavoro ha informato le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo (appalto, trasporto, etc.) ed hanno accesso ai luoghi di lavoro aziendali su quali siano le procedure applicate per garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro (salvo eventuali diverse prescrizioni regionali), le modalità di accesso e i comportamenti da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi da interferenze
- per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto restano a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di almeno 1 metro. Sono state individuate le seguenti modalità per evitare l'accesso agli uffici degli autisti dei mezzi di trasporto:

- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati per i quali è garantita un'adeguata pulizia giornaliera. Agli stessi è vietato utilizzare i servizi igienici del personale dipendente, ovvero sono state individuate modalità equivalenti di fruizione dei servizi igienici:

- è stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi sono informati che devono rispettare tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui allo STEP 2;
- ove presente, per il servizio di trasporto organizzato dall'Azienda è garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, con le seguenti modalità:
 - riduzione del numero di lavoratori trasportati;
 - implementazione del servizio;
 - dotazione di strumenti di protezione individuale;
 - rispetto della "distanza di sicurezza";
 - altro
- il Datore di Lavoro è informato che le norme del presente Protocollo si estendono alle Aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive;
- l'Appaltatore è informato che in caso di lavoratori dipendenti da Aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità Sanitaria territorialmente competente, fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;
- l'Azienda Committente ha fornito, all'Impresa Appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

STEP 4: PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- L'Azienda ha provveduto ad assicurare la pulizia GIORNALIERA (due volte al giorno) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, e delle aree comuni e di svago. In particolare:
 - ha affidato la pulizia GIORNALIERA (due volte al giorno) dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago a:
 - ditte esterne specializzate
 - lavoratori dell'impresa stessa, secondo le indicazioni del Protocollo
- L'Azienda ha provveduto ad assicurare un'adeguata e specifica pulizia a fine turno delle attrezzature di lavoro e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, casse, mouse con adeguati detergenti sia negli uffici sia nei reparti produttivi affidando la stessa a:

- ditte esterne specializzate
- lavoratori dell'impresa stessa, secondo le indicazioni del Protocollo
- a seguito delle indicazioni riportate sul DECALOGO del MINISTERO DELLA SALUTE e ISS (ALLEGATO) ed alla luce dei prodotti riconosciuti efficaci dall'ISS per la sanificazione nei confronti del COVID-19, ovvero quelli riportati nell'elenco dell'EPA americana alla pagina web <https://www.epa.gov/pesticideregistration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2>:
- ha verificato le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago (e sono corrette)
- ha modificato le procedure ed i prodotti utilizzati per la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago (per adeguarle)
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali Aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro adeguata ventilazione;
- il Datore di Lavoro ha provveduto ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (es. maniglie, scrivanie, tavoli della mensa, attrezzature in uso a più lavoratori, ecc.);
- il Datore di Lavoro ha richiesto l'implementazione del:
 - personale e/o
 - frequenza delle pulizie degli ambienti di cui sopra.
- Per l'utilizzo comune a più operatori di mezzi il Datore di Lavoro ha:
 - previsto procedure di pulizia con idonei prodotti;
 - fornito sul mezzo kit di igienizzazione;
 - disposto l'areazione dei mezzi chiusi fra un turno e quello successivo
- Per l'utilizzo comune di un ascensore a più operatori, il Datore di Lavoro ha:
 - informato dell'utilizzo di una sola persona alla volta
 - previsto procedure di pulizia con idonei prodotti e della pulsantiera;
- Per l'utilizzo di un camerino a più individui, il Datore di Lavoro ha:
 - previsto procedure di pulizia con idonei prodotti;
 - fornito un kit di igienizzazione.
- l'Azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, ha organizzato interventi particolari/periodici di pulizia eventualmente ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga);
- l'ambiente di lavoro si trova in area geografica a maggiore endemia o

nell'azienda si sono registrati casi sospetti di COVID-19: in aggiunta alle normali attività di pulizia, alla riapertura, sono state effettuate una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare 5443 del 22 Febbraio 2020, prevedendone anche una adeguata ventilazione.

STEP 5: PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- Il Datore di Lavoro ha verificato che le persone presenti in Azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- L'Azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In particolare, ha adottato le seguenti azioni:
 - ha verificato che tutti i lavoratori che lavorano all'interno dell'Impresa abbiano accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente se necessario calda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi e che siano tali da garantire le misure igieniche stabilite dal DECALOGO del MINISTERO DELLA SALUTE e ISS (CARTELLO ALLEGATO);
 - ha integrato quanto sopra con la messa a disposizione dei lavoratori di disinfettanti per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 70%);
 - ha verificato che tutti i lavoratori dell'impresa che lavorano esternamente ad essa (ad es. presso clienti, rappresentanti, ect.), abbiano a disposizione servizi igienici utilizzabili presso clienti/strutture esterne o in alternativa disinfettanti per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%);
 - ha messo a disposizione all'interno dell'azienda dei PUNTI AGGIUNTIVI per la disinfezione delle mani, chiaramente identificati e conosciuti dal personale;
 - ha individuato, una o più figure di riferimento per la verifica delle scorte dei prodotti detergenti, dei mezzi per asciugarsi e dei prodotti disinfettanti delle mani;
 - ha stabilito livelli minimi di scorta e procedure per il reintegro delle stesse;
 - i detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Pertanto, il Datore di Lavoro ha informato tutti i lavoratori su quali sono le procedure corrette per il lavaggio delle mani (ALLEGATO) secondo le indicazioni del Ministero della Salute:
 - consegnando una copia delle procedure a ciascun lavoratore;

- inviando una comunicazione via e-mail a ciascun lavoratore; prevedendo uno o più momenti informativi a inizio/fine turno;
 - affiggendo tali indicazioni all'interno di ogni luogo di lavoro (specificare dove _____)
 - altro _____
- ha informato le Imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo (appalto, trasporto, ecc.) ed hanno accesso ai luoghi di lavoro aziendali su quali siano le procedure igieniche applicate in aziende e sui servizi a disposizione.

STEP 6: DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al fine di limitare i contatti tra le persone, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza il Datore di Lavoro

- ha predisposto una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi (es. ridistribuzione del personale all'interno del negozio, dei banchi di lavoro, degli uffici...) dando disposizioni inoltre di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti salvo diversa prescrizione) o, eventualmente, ha realizzato una separazione fisica fra lavoratori e pubblico
- a seguito dell'emergenza COVID-19 sono stati rivisitati e rivalutati, in collaborazione con il Medico Competente, con il Responsabile del Servizio
- di Prevenzione e Protezione, con il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, gli ambienti di lavoro e:
 - sono stati riprogettati alcuni ambienti lavorativi al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (es. spostamento di banconi, casse, scaffali, ecc...)
 - sono state revisionate alcune procedure di lavoro al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (salvo diversa prescrizione);
 - qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, ect.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
 - sono state fornite ai lavoratori indicazioni in merito all'importanza di garantire un costante ed adeguato ricambio d'aria;
 - i preposti sono stati formati ed incaricati di sorvegliare il rispetto delle norme igieniche di comportamento dei lavoratori;

l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 integrato il 24 Aprile 2020, è fondamentale e, in considerazione delle disposizioni di Legge emanate per far fronte all'emergenza in atto:

ai lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un 1 metro (salvo diverse prescrizioni), sono fornite, tra l'altro, mascherine chirurgiche immesse in commercio anche in deroga alla disciplina comunitaria nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15 D.L. 18/2020 e dell'art. 34 D.L. 9/2020 (valutazione Istituto Superiore di Sanità), da considerarsi dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 81/08,

ai lavoratori, per i quali in base alla valutazione dei rischi si renda necessario l'utilizzo, sono forniti dispositivi di protezione individuale immessi in commercio anche in deroga alla disciplina comunitaria nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15 D.L. 18/2020 (validazione INAIL) e dell'art. 34 D.L. 9/2020;

ai lavoratori, per i quali nello svolgimento della loro attività, sulla base della valutazione dei rischi e a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'Azienda ed in considerazione della specificità della condizione del luogo di lavoro, se ne renda necessario l'utilizzo, sono forniti i seguenti idonei e specifici dispositivi di protezione individuale:

è previsto, per tutti i lavoratori l'utilizzo di DPI di classe almeno pari a quella normalmente utilizzata prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria COVID19

è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come previsto dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

l'Azienda, se necessario, predilige la preparazione del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf.

STEP 7: GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK, ECT.)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. In particolare l'Azienda ha previsto ed attuato attività/operazioni quali:
 - regolamentare l'accesso agli spazi:
 - destinati alla ristorazione (es. mense),
 - destinati allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori),
 - adibiti a spogliatoio;
 - altro: _____
 - regolamentare la fruizione degli spazi attraverso:
 - la creazione di percorsi e passaggi obbligati (ad esempio con flussi unidirezionali...);
 - la creazione di aree "cuscinetto" ove non devono sostare le persone;
 - il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni; Utilizzando:
 - opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
 - interdizioni fisiche (es. linee / catenelle da non superare, indicazioni/segregazione di aree in cui è vietato l'accesso, ect.).
- l'Azienda garantisce un'organizzazione degli spazi e provvede alla sanificazione periodica e pulizia degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro (abiti/divise, ect.) e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie, mediate procedure di "pulizia e sanificazione" efficaci;
- il Datore di Lavoro garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack, di maniglie, di pulsantiere ascensori, ect.
- l'Azienda assicura l'adeguato e continuo ricambio di aria esterna di rinnovo nei locali mediante aerazione naturale o mediante ventilazione meccanica adottando la soluzione più idonea in relazione alla tipologia di impianto, alla destinazione d'uso del locale, al regime climatico stagionale, al fine di garantire adeguata salubrità dell'aria nei locali stessi;
- l'Azienda ha adottato specifiche misure al fine di garantire un'adeguata qualità dell'aria negli "spazi confinati" (es. spazi non provvisti di impianti di ventilazione, di finestre/aperture, ect., ad esempio alcuni impianti di sollevamento/ascensori);
- l'Azienda sottopone periodicamente a controlli sullo stato di efficienza,

manutenzione, pulizia e sanificazione gli impianti di climatizzazione dell'aria e di ventilazione meccanica, ed in particolare:

- i sistemi di filtrazione dell'aria;
- le condotte di termoventilazione;
- i terminali di distribuzione aria (bocchette, travi fredde, unità evaporanti, ecc.).

STEP 9 - GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI DIPENDENTI

- L'Azienda ha scaglionato gli orari di ingresso/uscita in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, postazioni badge, spogliatoi, sala mensa);
- nel caso sia possibile, l'Azienda ha dedicato una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, garantendo la presenza di detergenti segnalati dalle apposite indicazioni.
- l'Azienda ha provveduto ad implementare modalità di gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti specifiche ed innovative/alternative in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, postazioni badge, spogliatoi, sala mensa):

STEP 10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali; non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Nello specifico, L'Azienda:

- ha deciso di adottare, in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (salvo diversa prescrizione) ed evitando assembramenti:
 - ha dato disposizione per la verifica ed eventuale riorganizzazione degli spazi nelle aule dove sono previste le videoconferenze;
 - ha fornito procedure scritte per le corrette modalità di fruizione

degli spazi nelle aule dove sono previste le videoconferenze (es. mantenere almeno un numero di sedie vuote interposte fra i partecipanti)

- ha fatto in modo che da ogni postazione pc dei dipendenti sia possibile partecipare alle videoconferenze
- Sono stati sospesi o annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work;

Come previsto dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, integrato il 24 Aprile 2020, il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

STEP 11: GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente in Azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento con relativa fornitura di mascherina chirurgica ove non ne fosse già dotato.
L'Azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L'Azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

STEP 12: SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);

- sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST;
- sono state incrementate, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'attività di collaborazione del Medico Competente con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di:
 - adempimenti a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti;
 - osservanza con rigore delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie);
 - informativa su l'utilizzo corretto dei DPI e sul corretto smaltimento degli stessi;
 - informativa di natura organizzativa/gestionale, adeguata alla azienda,
 - in merito al profilo di rischio dei suoi lavoratori ed al contesto di esposizione;
 - aggiornare la formazione e l'informazione nei confronti dei lavoratori rispetto al rischio biologico ed alle misure di prevenzione adottate.
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, ha suggerito l'adozione dei seguenti mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori:

-
-
- alla ripresa delle attività, è stato coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19
 - la sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età;
 - per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, ha effettuato la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per

CHECK LIST EX DPCM 17 MAGGIO 2020¹

MISURE DI PREVENZIONE			
FORMAZIONE	Adeguate formazione sulle misure di prevenzione per gli addetti		
INFORMAZIONE	Adeguate informazione sulle misure di prevenzione per i clienti e gli addetti		
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE FUORI E DENTRO IL NEGOZIO	Mantenimento di un metro di distanza tra i clienti eventualmente in attesa fuori dal negozio e tra addetti e clienti e in tutte le attività e fasi di vendita all'interno del negozio		
PULIZIA LOCALI E CAMERINI	<p>Pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura con normali detergenti; registrazione e schede prodotti.</p> <p>Pulizie iniziali e periodiche con un primo passaggio con normali detergenti ed un secondo passaggio con etanolo (alcol etilico al 70%) oppure con ipoclorito di sodio allo 0,1% (cioè in una soluzione di un litro, 990 cl di acqua e 10 cl di candeggina) con adeguata areazione dei locali.</p> <p>Camerini e parti frequentemente soggetti ad essere toccate da addetti e clienti vanno puliti con un panno in microfibra imbevuto di alcol etilico al 75%.</p>		
PULIZIA SERVIZI IGIENICI	Servizi igienici puliti quotidianamente con ipoclorito di sodio oppure etanolo nelle proporzioni sopra riportate.		
AREAIONE	Adeguate aereazione naturale e ricambio d'aria		
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	<p>Pulizia dei filtri dell'aria condizionata.</p> <p>Pulizia griglie con un panno in microfibra imbevuto di alcol etilico al 75%.</p> <p>Esclusione della funzione di ricircolo d'aria</p>		
TEMPERATURA	Possibilità di misurazione temperatura corporea ad addetti e clienti, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C		
DISPENSER	Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche disponibili all'ingresso, accanto a casse, POS, camerini, tastiere, schermi touch.		

¹DA INTEGRARE/MODIFICARE IN BASE AI PROVVEDIMENTI REGIONALI DI RIFERIMENTO

MISURE DI PREVENZIONE			
MASCHERINE	Utilizzo obbligatorio di mascherine		
GUANTI	Messa a disposizione di guanti "usa e getta" nei NEGOZI DI MODA per le attività di acquisto		
INGRESSI REGOLAMENTATI E SCAGLIONATI	Ampliamenti delle fasce orarie		
INGRESSI REGOLAMENTATI E SCAGLIONATI	Accesso regolamentato in funzione degli spazi disponibili con garanzia del distanziamento di un metro da addetti e altri clienti. Differenziazione, ove possibile, di percorsi di entrata e di uscita		
MISURE PER IL PERSONALE	Formazione, informazione, dotazione di mascherina e guanti e frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio).		
COMPORAMENTI	Evitare abbracci e strette di mano. I clienti dovranno indossare la mascherina		
SPAZI	Organizzazione degli spazi in modo da assicurare il distanziamento sociale di un metro		
POSTAZIONE CASSA	Mantenimento della distanza di un metro, mascherina indossata, soluzione idroalcolica a portata di mano, preferenza di pagamenti elettronici e, in caso di difficoltà a mantenere il distanziamento, dotazione di schermi parafiatto alla cassa.		
SANIFICAZIONE PRODOTTI IN PROVA E DEI RESI	In assenza di evidenze scientifiche sulla permanenza su prodotti di moda e sull'esistenza di dispositivi capaci di eliminare il covid-19, le prove vanno effettuate indossando obbligatoriamente le mascherine e lavandosi preventivamente le mani con soluzioni idroalcoliche. Saranno garantite attenzioni in base alle buone prassi ed alle diverse tipologie di tessuto, composizioni fibrose, filati, materie plastiche, collanti, cuoio e pelli fino alle componenti di metallo di zip, clip e bottoni		

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI COMMERCIALI – CIRCOLARE INAIL N. 22 DEL 20 MAGGIO 2020

Con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto "Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti", l'INAIL ha affermato che:

- 1 - l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.
- 2- In secondo luogo, l'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.
- 3- In terzo luogo, gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Nella Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 è indicato che la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33

Il **rispetto delle misure di contenimento**, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.

In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, **delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**, sarebbe **molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro**.

Benchè questa Circolare sembra voler fugare i dubbi sulle responsabilità del datore di lavoro, rimane imprescindibile ottenere maggiore chiarezza anche sul Decreto Legge "Cura Italia".

FEDERAZIONE M  DA ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

FEDERAZIONE M  DA ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA